



## ALLEGATO A VACCINAZIONI

In base al Decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, conv. nella Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

- a. anti-poliomielitica;
- b. anti-difterica;
- c. anti-tetanica;
- d. anti-epatite B;
- e. anti-pertosse;
- f. anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
- g. anti-morbillo;
- h. anti-rosolia;
- i. anti-parotite;
- j. anti-varicella (per i nati dall'anno 2017).

L'adempimento degli obblighi vaccinali ai sensi del presente Regolamento costituisce requisito essenziale per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia. La mancata presentazione della documentazione all'atto dell'iscrizione impedisce l'accettazione della stessa.

Per iscrivere i propri figli alla nostra scuola, i genitori interessati dovranno quindi fornire documentazione idonea che comprovi lo stato delle vaccinazioni.

La scuola considera idonea esclusivamente la seguente documentazione:

a. idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: **copia del libretto** delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ATS/ASST del bambino ovvero **certificato vaccinale** rilasciato dal competente servizio della ATS/ASST del bambino ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ATS/ASST del bambino che indichi se il bambino sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per la sua età. Nel caso in cui le vaccinazioni siano effettuate privatamente dal pediatra di libera scelta, i Soggetti Responsabili dovranno produrre alla Scuola il **certificato di avvenuta vaccinazione** rilasciato da quest'ultimo;

b. formale richiesta di appuntamento vaccinale all'ATS/ASST del bambino territorialmente competente: comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC o Raccomandata A.R. dai Soggetti Responsabili all'ATS/ASST del bambino contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- i) il nome ed il cognome del bambino;
- ii) le vaccinazioni effettuate e la specificazione di quella/e da effettuare;
- iii) la richiesta di fissazione dell'appuntamento per la somministrazione della vaccinazione mancante.



A tale comunicazione è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale i Soggetti Responsabili si impegnano a consegnare entro il 10 marzo dell'anno scolastico frequentato dal bambino copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall'ATS/ASST del bambino o il certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, entrambi rilasciati dall'ATS/ASST del bambino.

c. idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ATS/ASST del bambino dal medico curante ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la progressa malattia;

d. idonea documentazione comprovante l'esonero o il differimento: attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella sua Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. Tale attestazione deve essere accompagnata, in caso di differimento, dalla segnalazione della data di termine del periodo di differimento. In quest'ultimo caso è onere dei Soggetti Responsabili provvedere a trasmettere alla Scuola, appena possibile e comunque entro e non oltre un giorno dopo il termine del periodo di differimento, alternativamente la documentazione di cui ai punti a), b) o c) che precedono oppure la proroga del periodo di differimento o l'intervenuto esonero.

L'appuntamento vaccinale di cui alla lettera b) può essere rinviato su iniziativa dei Soggetti Responsabili esclusivamente per comprovati gravi motivi attestati da adeguata certificazione medica o altro documento comprovante tali gravi motivi laddove non connessi alle condizioni di salute del bambino. In ogni caso, a seguito di tale rinvio i Soggetti Responsabili devono presentare alla Scuola la documentazione comprovante la nuova fissazione dell'appuntamento vaccinale (NB: in questo caso non si tratta del differimento per motivi di salute, bensì di un mero rinvio legato a fatti imprevisti, sopravvenuti poco prima o in concomitanza con l'appuntamento vaccinale programmato).